

Comune di FABRICA DI ROMA

(Provincia di Viterbo)

1° Settore

Affari Generali – Cultura – Servizi Sociali -Biblioteca

Via Cencelli, 20

Tel. 0761/569001

CAPITOLATO D'APPALTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI,
ED ASSISTENZA PRESSO IL CENTRO SOCIALE “UNITI PER LORO”
PER ANNI UNO (1) DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI
AFFIDAMENTO CON INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI
SENSI ART. 5 LEGGE 381/1991**

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio trasporto disabili con automezzi di proprietà comunale ed animazione del centro disabili, per il periodo di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione della convezione;

con modalità conformi a quanto previsto negli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991 e s.m.i.. La cooperativa aggiudicatrice sarà tenuta alla sottoscrizione della convenzione approvata con determina n. 196.....del 15.02.2018.....

Il servizio assistenza disabili è svolto presso il centro disabili “Uniti per Loro”;

ART. 2 – SERVIZIO

A) Il servizio assistenza al trasporto diversamente abili ed al centro sociale dovrà essere fornito per cinque giorni settimanali per un totale di ore settimanali 50; inderogabilmente, rispettando gli orari che saranno concordati con le strutture interessate.

Il servizio riguarda in particolare:

- Il servizio assistenza diversamente abili dovrà essere garantito ed assicurato per gli assistiti segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali, per assicurare loro la possibilità di spostarsi favorendo il collegamento di andata e ritorno tra abitazione ed il centro disabili attraverso l’utilizzo di veicoli idonei forniti dall’amministrazione. Il servizio inoltre dovrà essere effettuato per cinque giorni settimanali, secondo il programma terapeutico o scolastico di ciascun centro. L’Affidatario dovrà garantire la massima flessibilità dell’orario di servizio, in funzione delle particolari necessità di ciascun destinatario, durante il periodo di validità del contratto, per sopraggiunte esigenze organizzative che si dovessero presentare nel corso del rapporto contrattuale, sia in presenza di aggravio dei costi che si dovessero riscontrare rispetto all’offerta presentata, fermo restando la corresponsione del prezzo di aggiudicazione;
- L’Affidatario provvede alla gestione del servizio in questione impiegando risorse umane qualificate, nei confronti delle quali è obbligato a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai C.C.N.L., dalle Leggi e dalle norme sindacali ed assicurative infortunistiche e previdenziali. I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico dell’Affidataria.
- Il Centro sociale per i diversamente abili é un servizio a carattere diurno. La funzione

principale del Centro é quella aggregativa, ponendosi come luogo di opportunità per la generalità dei disabili. Accanto alla funzione aggregativa il servizio si qualifica come luogo e occasione di programmazione e realizzazione di attività creative, ricreative, sportive e di **animazione** (laboratori, feste, eventi comunitari, tornei). Il Centro, attraverso la sua offerta di servizi e gli spazi di accoglienza, informazione ed orientamento, si pone anche come luogo di ascolto, per aiutare i disabili a ritrovare un ruolo attivo all'interno della Comunità e per divenire protagonisti dei loro percorsi di crescita.

ART. 3 - DURATA

Il servizio è per il periodo di un (1) anno dalla stipula della convenzione.

ART. 4 – BASE DI GARA CORRISPETTIVO -

A) Assistenza centro disabili base ore previste 50 importo orario € 15,00 orarie per n. 52 settimane, complessivi € 39.000,00 annui + Iva 5%; sul quale, in sede di gara, **verrà applicato un ribasso percentuale.**

Lo stesso si intende onnicomprensivo per l'espletamento del servizio per l'intero periodo contrattuale, comprensivo di tutti gli oneri, direttamente o indirettamente, previsti nel presente capitolato e non potrà subire variazioni.

ART. 5 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con le modalità conformi a quanto previsto alla disciplina in materia di contratti e appalti della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e alla Legge 8/11/1991, n. 381 finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (art. 4, comma 1, legge 381/1991). La Cooperativa accetta le clausole del presente Capitolato che implica la conoscenza dei percorsi oggetto dell'appalto e dello stato dei luoghi, senza che l'impresa appaltatrice possa eccepire in sede di esecuzione dell'appalto condizioni e/o circostanze già evidenti e riconoscibili in sede di sopralluogo tecnico.

ART. 6 – FATTURAZIONE

Il corrispettivo è pagato dall'Amministrazione Comunale a fronte di regolari fatture elettroniche mensili. Le fatture sono pagate dall'Amministrazione Comunale entro il termine previsto dalla normativa vigente in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato della Cooperativa aggiudicataria. Non si terrà conto delle fatture presentate prima della scadenza del mese di riferimento. I crediti nei confronti dell'Amministrazione Comunale non possono essere ceduti senza il consenso scritto dell'Amministrazione stessa. Le rate fatturate dalla Cooperativa aggiudicataria sono da ritenersi comprensive di tutte le retribuzioni del personale e relativi oneri riflessi.

ART. 7 - CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi del proprio Servizio a ciò designato, dal quale la Cooperativa Appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale potrà emanare nei riguardi dei servizi oggetto dell'appalto. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche a campione volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Cooperativa Appaltatrice, sia mediante controlli in loco, sia attraverso la documentazione presente negli uffici della Cooperativa Appaltatrice.

ART. 8 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di accertata violazione degli obblighi contrattuali, nonché ritardo nell'adempimento totale o parziale delle prestazioni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà, quantunque la Cooperativa Appaltatrice diffidata ad adempiere non vi ottemperi nel termine impostogli dall'Amministrazione

stessa, di eseguire d'ufficio gli interventi necessari a ripristinare il regolare andamento dei servizi, anche avvalendosi di imprese esterne. In questo caso, oltre all'applicazione delle penali, alla Cooperativa appaltatrice verranno addebitate integralmente le spese sostenute.

ART. 9 – PENALITÀ

In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, verrà applicata, previa contestazione scritta mediante PEC :

- una penale di Euro 70,00 (settanta/00) per ogni mancata prestazione giornaliera.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, alla quale la Cooperativa appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA APPALTATRICE

La Cooperativa Appaltatrice individuerà tra il proprio personale i referenti incaricati di curare i rapporti con l'Amministrazione Comunale nonché degli addetti al servizio trasporto ed animazione e darà comunicazione dei nominativi prima dell'inizio del servizio.

La Cooperativa appaltatrice è obbligata a mettere a disposizione del Comune, per l'intera durata del contratto, un recapito mail per la ricezione delle comunicazioni. La Cooperativa Appaltatrice è tenuta espressamente all'osservazione di tutte le norme per la sicurezza dei lavoratori. La Cooperativa Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. L'Amministrazione Comunale è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto arrecato da terzi in genere dalla Cooperativa Appaltatrice, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta del Comune appaltante.

La Cooperativa Appaltatrice è tenuta:

- ad osservare integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico-normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- provvedere alla tempestiva sostituzione del personale eventualmente in ferie, in malattia, ecc.;
- utilizzo di prodotti e metodologie di lavoro che garantiscano la salute del personale impiegato e la tutela ambientale.

ART. 11 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE

1.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi a partecipare alla gara le cooperative iscritte nella sezione "B" dell'apposito albo regionale (art.5, comma 1, della legge 08 novembre 1991 nr.381 e dell'art.112 del D.to L.vo 18 aprile 2016 nr.50 e s.m.i.) in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo articolo 8.2 del presente Disciplinare.

Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici che dichiareranno le seguenti condizioni:

- a) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

1.1.1 Requisiti di idoneità professionale

- b) iscrizione alla CCIAA per attività compatibile con quella oggetto della concessione;
- c) iscrizione in corso di vigenza nell'Albo delle Società Cooperative o nell'Albo Regionale delle Cooperative di tipo "B" con oggetto sociale coerente e compatibile con l'oggetto della gara.

I requisiti di cui al punto a), b), c) devono comunque essere posseduti da tutte le imprese raggruppate;

1.1.2 Capacità Economica e Finanziaria:

Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che l'operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale.

L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare:

- d) Fatturato di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi per lo svolgimento di servizi analoghi resi a favore di Pubbliche Amministrazioni non inferiore ad € 50.000,00 al netto di IVA,
- e) Fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad € 100.000,00 al netto di IVA,
- f) Idonea referenza bancaria da parte di almeno un Istituto di credito;

In caso di associazione temporanea di impresa tra cooperative i requisiti di cui ai punti d),e),f) dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 10%;

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire il servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione del raggruppamento.

1.1.3 Capacità Tecnica e Professionale:

- g) Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando, almeno un (1) servizio analogo per tipologia ed importo rispetto a quello oggetto dell'appalto con esclusione del Comune di Fabbrica di Roma.

Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti all' interno del modello DGUE allegato al presente bando in formato editabile.

ART. 12 – CLAUSOLA SOCIALE (art. 50 D.Lgs 50/2016)

Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 13 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI:

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n.50/2016 sono ammessi a partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cooperative sociali di tipo "B" concorrenti.

L'offerta congiunta, in caso di RTI (ATI) e consorzi non costituiti, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppati, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici, riuniti o consorziati, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dal citato art. 48.

I singoli operatori economici, facenti parte del gruppo eventualmente risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi designato quale mandatario, come previsto nell'art. 48.

In ogni caso, un'impresa che partecipa alla gara come componente di un raggruppamento o di un consorzio non può concorrere singolarmente o far parte di più raggruppamenti di imprese.

ART. 14 – SUBAPPALTO:

E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dei patti e degli obblighi contrattuali assunti, anche nei confronti del proprio personale, la Cooperativa appaltatrice dovrà costituire con le modalità e modi di cui all'art. 103 del Codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva del 10% dell'importo annuo netto contrattuale, che copra l'intera durata del contratto. In caso di possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle normative europee rilasciata da organismi accreditati, ai sensi della normativa vigente, la cauzione è ridotta del 50%. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà essere valida fino alla scadenza del contratto. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante entro trenta giorni dalla richiesta medesima.

Nel caso di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di avvalersi della cauzione prestata. La Cooperativa appaltatrice è tenuta a reintegrare, nel termine massimo di un mese, l'importo della cauzione qualora l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni pendenza e sentiti i pareri dei competenti uffici comunali, sarà disposto lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza della Cooperativa appaltatrice, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune anche in via presuntiva. Qualora l'importo della cauzione non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi d'ufficio anche sui crediti vantati dalla Cooperativa appaltatrice nei confronti del Comune per le prestazioni già svolte e non ancora pagate. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio, effettuato a regola d'arte.

ART. 16 - SPESE E STIPULA DEL CONTRATTO/CONVENZIONE.

Entro il termine fissato dall'Amministrazione, la Cooperativa appaltatrice dovrà sottoscrivere la convenzione, approvata con determina n. _____ del _____ corredata del capitolato d'onori. Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese relative al contratto (diritti di segreteria, registrazione a tassa fissa in quanto contratto soggetto ad IVA, ecc.), esclusa soltanto l'I.V.A. .

Qualora in futuro venissero emanati leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche. Prima della stipula del contratto, in capo all'aggiudicatario verranno verificati il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia di appalti.

In seguito alla positiva verifica dei documenti di cui sopra, si procederà alla stipula del contratto. Prima della stipula dello stesso, l'aggiudicatario dovrà presentare la Cauzione definitiva di cui all'art. 11.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Qualora nascano controversie tra il Comune e la Cooperativa appaltatrice del servizio, quale che sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica – nessuna esclusa), il responsabile del procedimento provvederà a redigere una relazione riservata formulando entro trenta giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Cooperativa appaltatrice dovrà pronunciarsi entro i successivi quindici giorni; l'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dalla Stazione appaltante e dalla Cooperativa appaltatrice. Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno deferite al giudice ordinario, fatta salva la possibilità per la Stazione appaltante di sospendere cautelativamente i pagamenti.

Il foro competente è quello di Viterbo.

ART. 18 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto e disposto dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti ed ogni altra norma o disposizione in materia.